



Regione Piemonte

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 16 del 13/05/2019

Oggetto: D.G.R. N. 48-8033 del 7 Dicembre 2018. Approvazione dello schema di convenzione per la presentazione del progetto di Rinaturalizzazione di un tratto artificializzato della sponda del Lago Grande di Avigliana.

IL PRESIDENTE

Ricordato che il Parco naturale dei laghi d'Avigliana fu istituito con L.R. 16 maggio 1980, n. 46 per l'alto interesse del più occidentale ecosistema umido laghi-palude a ridosso delle Alpi, che presentava tipi di vegetazione ovunque in progressiva scomparsa, condizionante una ricca fauna di uccelli palustri;

Ricordato che il SIC ITT1110007 - Laghi di Avigliana è inserito nell'elenco dei siti appartenenti alla Regione Biogeografica Continentale, approvati ed adottati con Decisione della Commissione 2004/813/CE del 7 dicembre 2004 per la presenza di habitat e specie legate agli ambienti umidi o acquatici inseriti negli allegati della Dir. 92/43/CEE e della Dir. 09/147/UE "Uccelli";

Ricordato che con Decreto del Ministro dell'ambiente il SIC ITT1110007 - Laghi di Avigliana è stato designato quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC);

Ricordato che il parco e la corrispondente ZSC-ZPS sono costituiti dal Lago Piccolo, dal Lago Grande, situato più a nord, e dalla Palude dei Mareschi;

Appreso che il Lago Grande ospita in tratti estremamente localizzati una flora acquatica, impoverita e relittuale riconducibile all' habitat 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition" ma che le sponde risultano profondamente alterate dalla realizzazione di infrastrutture che hanno di fatto relegato in

punti estremamente localizzati la fascia di canneto e le formazioni boschive riparie circumlacuali ancora presenti alla fine degli anni '90 in corrispondenza della sponda Nord;

Posto che le alterazioni delle caratteristiche geo-morfologiche delle sponde del lago hanno privato della relittuale presenza di canneto e di vegetazione spondale erbacea, arbustiva ed arborea ancora presenti fino a pochi anni fa, cancellati e sostituiti da una massicciata in massi ciclopici a sostegno di un sentiero;

Rilevato che tale struttura ha determinato la scomparsa di una area di nidificazione e di sosta significativa per l'avifauna acquatica, un aumento del disturbo lungo le sponde ed un'alterazione delle caratteristiche delle sponde del lago;

Ricordato che l'art. 28 del piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione, approvato con D.G.R. 54-6160 del 15 dicembre 2017 prevede tra le attività da promuovere, per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;

Ricordato che la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, impone il raggiungimento dell'obiettivo di "buono" stato di qualità ambientale per tutti i corpi idrici della comunità attraverso l'integrazione tra le necessità antropiche, il mantenimento degli ecosistemi acquatici e la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità;

Rilevato che il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del fiume Po (PdGPO) 2015 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con DPCM 27 ottobre 2016, classifica il Lago Grande di Avigliana in stato ambientale complessivo NON buono per via dello stato ecologico solo "sufficiente", a fronte di uno stato chimico "buono";

Considerato che il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte, approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13/03/2007, introduce i Contratti di Fiume e di Lago quali strumenti di programmazione negoziata per la sua applicazione sul territorio;

Appreso che con DGR 48-8033 del 7 dicembre 2018, concernente "*miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi. Criteri e modalità di selezione di progetti da finanziare con fondi di cui all'articolo 21 del Regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R*" è stata confermata, quale linea prioritaria di intervento, la riqualificazione dei corpi idrici, in considerazione dell'obbligo di raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dalle pianificazioni in materia di acque ed in coerenza con i contenuti dell'articolo 45 del Piano di Tutela delle Acque-Revisione 2018;

Posto che con la medesima deliberazione per riqualificare l'ecosistema fluviale e lacustre piemontese al fine del mantenimento o recupero del buono stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, è stata prevista l'attivazione di un bando per il 2019, con dotazione finanziaria di euro 3.300.000, con beneficiari del finanziamento Comuni in forma singola o associata, Province e Città Metropolitana, Enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000;

Considerato che l'art. 3 del Bando Pubblico della Regione Piemonte, prevede che i soggetti beneficiari del bando possano stipulare accordi tra loro ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

Premesso che il 30 maggio 2017 Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, Città di Avigliana, Comuni di Trana, Sant'Ambrogio di Torino e Città di Giaveno ed alcuni soggetti privati del territorio, hanno sottoscritto il Contratto di Lago del bacino dei laghi di Avigliana, con cui veniva dato avvio alla fase di attuazione del Piano d'azione che prevede tra l'altro la tutela e riqualificazione della qualità ambientale delle acque;

Rammentato che in seguito ad incontri specifici Città metropolitana di Torino, Città di Avigliana ed Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie hanno ritenuto opportuno collaborare per la predisposizione di un progetto avente l'obiettivo la rinaturalizzazione di un tratto della sponda Nord del Lago Grande;

Rilevato che la collaborazione ha portato alla predisposizione di apposito progetto di "*rinaturalizzazione di un tratto artificializzato della sponda del Lago Grande di Avigliana*", redatto dagli uffici dalla Città metropolitana di Torino ed approvato dal Comune di Avigliana ed alla decisione di presentare tale progettualità ai fini del

finanziamento di cui al già citato bando regionale per la selezione dei progetti di riqualificazione dei corpi idrici piemontesi;

Rilevato che l'attuazione del progetto consentirebbe di ripristinare il canneto e la vegetazione spondale erbacea, arbustiva ed arborea, ponendo le condizioni per la reintegrazione dell'area di nidificazione e di sosta per l'avifauna acquatica, e la ricostituzione di una zona di rifugio per la riproduzione dell'ittiofauna;

Considerato che il suddetto progetto, se ammesso a finanziamento, sarà interamente finanziato dalla Regione Piemonte sulla base delle spese sostenute ritenute ammissibili e quindi non comporta alcuna quota di co-finanziamento ed onere finanziario aggiuntivi per l'Ente;

Ritenuto che il bando costituisca una interessante opportunità per restituire naturalità ad una parte delle sponde artificializzate, provvedendo nello stesso tempo ad una attuazione delle azioni previste dal piano di gestione della ZSC e dal Contratto di lago;

Ritenuto che l'intervento proposto ai fini del bando regionale sopra citato rientri tra gli interventi ammessi a finanziamento in quanto intervento di rinaturazione di un tratto di sponda di un lago naturale attuativo della misura chiave KTM 6 del PdG Po 2015 *"Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale"* anche attraverso interventi di *"rinaturazione delle rive e dei fondali dei laghi naturali"*;

Visto lo schema di convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, da sottoscrivere fra la Città Metropolitana di Torino, l'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie, e l'Amministrazione Comunale di Avigliana, ai fini della presentazione in forma congiunta della domanda di candidatura per il finanziamento in oggetto, allegato al presente decreto per farne parte integrante, con la quale viene altresì individuato il Comune di Avigliana quale soggetto capofila per la presentazione congiunta della domanda di finanziamento, conferendo allo stesso delega apposita in tal senso;

Posto che tale individuazione semplifica ed accelera la procedura di presentazione della domanda di finanziamento, la cui scadenza è il 17 maggio 2019;

Considerato che lo schema di convenzione potrà subire, prima della sottoscrizione in forma digitale, eventuali limitate modifiche e perfezionamenti esclusivamente di carattere formale, senza che sia alterata la sostanza della convenzione stessa;

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

Acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto,

DECRETA

di approvare lo schema di convenzione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, fra la Città Metropolitana di Torino, l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie e l'Amministrazione Comunale di Avigliana, allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della presentazione in forma congiunta della domanda di candidatura per il finanziamento, ai sensi del bando regionale 2019 per il miglioramento della qualità e delle condizioni morfologiche dei corpi idrici piemontesi, fatte salvi eventuali limitate modifiche e perfezionamenti esclusivamente di carattere formale, che potranno essere apportati, di concerto fra le amministrazioni interessate, prima della sottoscrizione in forma digitale, senza che sia alterata la sostanza della convenzione stessa;

di affidare al Comune di Avigliana il ruolo di soggetto capofila per la presentazione congiunta della domanda di

finanziamento;

di dare mandato al Direttore dell'Ente di sottoscrivere in forma digitale la convenzione di cui ai paragrafi precedenti del presente dispositivo;

di approvare il progetto definitivo denominato *“Rinaturalizzazione di un tratto artificializzato della sponda del Lago Grande di Avigliana”*, predisposto dai tecnici delle Direzioni *“Azioni integrate con gli EELL”* e *“Risorse Idriche e Qualità dell’atmosfera”* della Città metropolitana di Torino;

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Avverso il presente decreto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente decreto, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie all'indirizzo <https://www.parchialpicozie.it/https://www.parchialpicozie.it/>

Il Segretario verbalizzante

Firmato digitalmente

Ottino Michele

Il Presidente dell'Ente di gestione

Firmato digitalmente

Stefano Daverio

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Michele Ottino, Direttore dell'Ente, appone il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 5 c.2 dello Statuto.

Il Direttore

Firmato digitalmente

Ottino Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente decreto è stata affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
_____ al _____.

Il Direttore
Firmato digitalmente
Ottino Michele